

LA CIRCOLARE N. 98 DI EQUITALIA

04 dicembre 2015 ore 06:00

## Sospensione legale della riscossione: quali conseguenze dopo la riforma

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, Avvocato **Giancarlo Marzo** - Partner **Loconte & Partners**, Roma

Le novità apportate alla procedura di sospensione legale della riscossione dal D.Lgs. n. 159 del 2015 in attuazione della delega fiscale si applicano “automaticamente” alle istanze presentate all’agente della riscossione successivamente al 22 ottobre 2015. Con conseguente inammissibilità delle dichiarazioni fondate sull’abrogata clausola aperta di inesigibilità che in passato consentiva la proposizione dell’istanza alla ricorrenza di “qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”. A chiarirlo è la capogruppo Equitalia Spa, nella circolare n. 98 inviata alle unità operative per illustrare le novità in materia di riscossione recate dal D.Lgs. n. 159 del 2015.

Con la circolare n. 98 del 2015, la Direzione centrale di Equitalia ha impartito **istruzioni** sulla nuova procedura di **sospensione legale della riscossione**, in seguito al restyling operato dal D.Lgs. n. 159 del 2015.

In ambito tributario, il ricorso presentato dal contribuente avverso un atto impositivo non determina, automaticamente, la sospensione dell’esecuzione dello stesso, essendo a tal fine necessario, **alternativamente**:

- 1) rateizzare il debito iscritto a ruolo;
- 2) chiedere all’Ente impositore la sospensione amministrativa dell’atto;
- 3) presentare istanza di sospensione cautelare al Giudice tributario.

Al fine di evitare l’inizio e/o prosecuzione di azioni riscossive *sine titulo*, accanto alle menzionate alternative, la legge n. 228/2012 (**legge di Stabilità per il 2013**) ha introdotto nell’ordinamento un’ulteriore procedura attraverso la quale il contribuente può **bloccare la riscossione coattiva** di pretese che reputi non più dovute (perché prescritte o già soddisfatte) oppure semplicemente non riscuotibili temporaneamente (in ragione di una sospensione amministrativa o giudiziale dell’efficacia esecutiva sottesa alle stesse).

Come dettagliatamente illustrato nella circolare n. 98 di Equitalia, il procedimento prevede la presentazione al Concessionario della riscossione di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** debitamente documentata con la dimostrazione dell’esistenza di condizioni che rendono temporaneamente o definitivamente illegittima la prosecuzione del recupero coattivo.

Col documento in commento l’Agente della riscossione ricorda che l’art. 1, D.Lgs. n. 159/2015, in particolare, intervenendo sull’art. 1, comma 537 e ss., della legge di Stabilità 2013, ha ridisegnato la procedura in commento al fine di correggere le inefficienze riscontrate dopo circa due anni dalla sua introduzione.

### Le novità della riforma

Equitalia chiarisce che - per ovviare a possibili utilizzi distorti con finalità dilatorie della stessa - è stata elisa la clausola aperta di inesigibilità che consentiva la proposizione dell’istanza, genericamente, alla ricorrenza di “qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”.

Conseguentemente, dallo scorso 22 ottobre, la sospensione della riscossione è condizionata alla ricorrenza, esclusivamente, delle seguenti **condizioni**:

- a) prescrizione o decadenza del credito, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è

reso esecutivo;

b) provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore;

c) sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore;

d) sospensione giudiziale o sentenza di annullamento (in tutto o in parte) della pretesa dell'Ente creditore emessa in un giudizio cui non ha preso parte l'Agente della riscossione;

e) pagamento a favore dell'Ente creditore effettuato prima della formazione del relativo ruolo.

Il **termine** di 90 giorni originariamente previsto, a pena di decadenza, per la **presentazione dell'istanza** al Concessionario, inoltre, con riferimento alle istanze presentate dallo scorso 22 ottobre, è stato ridotto a **60 giorni**. La circolare n. 98/2105 precisa infatti che il Concessionario, ricevuta l'istanza, così come in passato, deve trasmetterla all'Ente creditore entro i successivi dieci giorni. Per effetto della novella legislativa, tuttavia, da un lato, è stato eliso il termine dilatorio che impediva all'Ente creditore di comunicare gli esiti della propria istruttoria prima del decorso di 60 giorni e, dall'altro, è stato specificato che nelle more della trasmissione della risposta da parte dell'Ente, resta sospeso il termine di duecento giorni decorso il quale il pignoramento perde efficacia.

In considerazione della previgente formulazione dell'art. 1, comma 540, legge di stabilità 2013 - che prevedeva l'annullamento del ruolo decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che il contribuente avesse avuto risposta - inoltre, la circolare espressamente precisa che tale annullamento non opera nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Da ultimo, sempre allo scopo di evitare un uso distorto della procedura in discorso, con l'introduzione del comma 539-*bis*, è stata espressamente **preclusa** al contribuente la possibilità di **reiterare l'istanza**, precisando come, in ogni caso, l'eventuale reiterazione non comporti la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. La formulazione della norma, invero, pare riferirsi alla reiterazione di istanze fondate sulla stessa ragione per la quale si è già presentata una precedente richiesta.

**Leggi anche:**

- ["Riscossione spazi ridotti per la sospensione legale"](#)

- ["Riscossione la mappa della riforma"](#)

## Le indicazioni di Equitalia

Le società del Gruppo Equitalia dovranno avere riguardo alle istruzioni impartite nella circolare, che si affiancano a quelle a suo tempo impartite con direttiva n. 2 del 2013, in parte sostituendole. Nel dettaglio, l'Agente della riscossione dovrà comunque acquisire le **dichiarazioni presentate oltre il 60° giorno** dalla notifica della cartella di pagamento o di un altro atto della riscossione (e, quindi, oltre il termine fissato dalla legge a pena di decadenza) ma esse non potranno produrre **alcun effetto sospensivo**. Del pari, le **dichiarazioni presentate tempestivamente** ma che dovessero contenere ancora il **richiamo a "qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito"** non potranno produrre effetti sospensivi.

Infine, le dichiarazioni presentate per tributi oggetto di una precedente dichiarazione effettuata ai sensi della legge n. 228/2012, dovranno essere valutate come **dichiarazioni "reiterate"**, e ciò anche qualora afferiscano ad atti diversi e successivi notificati dall'agente della riscossione. Per questo motivo anch'esse non potranno produrre gli effetti sospensivi previsti.

Entro i 10 giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni, queste saranno trasmesse all'ente Creditore per essere **valutate come istanze di autotutela**.

Di tale trasmissione, nello stesso termine, l'Agente della riscossione dovrà inoltre inviare comunicazione ai debitori interessati, mediante posta prioritaria o elettronica certificata, avendo cura di precisare che la dichiarazione non produrrà alcun effetto sospensivo.

Equitalia ha infine annunciato alle società del Gruppo la divulgazione a breve di **nuova modulistica** in tema di sospensione della riscossione al fine di uniformare e facilitare gli adempimenti sul territorio nazionale.

